

Sistemi di Accumulo: opportunità Fiscali a confronto

Credito d'Imposta – Detrazione 50%

1. Credito d'Imposta

L'agevolazione in analisi è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, art. unico, comma 812 (di seguito il "**Credito d'Imposta**") e dal Decreto attuativo MEF del 6 maggio 2022 in applicazione del quale è stato recentemente pubblicato il Provvedimento del Direttore AdE Prot. 382045/2022 contenente le istruzioni ed il modello di istanza per la richiesta del credito; tale credito è **usufruito in una unica soluzione, se il contribuente ha capienza e in ogni caso è oggetto di "riporto in avanti"**.

Più precisamente, Fisco Oggi, rivista dell'Agenzia delle Entrate, evidenzia che: *"a seguito della quantificazione % del credito da parte dell'Agenzia (al 20 marzo 2023, come da Art. 3 del Provvedimento Dir. AdE), il singolo contribuente potrà utilizzare l'importo riconosciuto in compensazione delle imposte dovute, esponendolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale sono state sostenute le spese agevolabili. L'eventuale parte del credito d'imposta non utilizzato, per esempio per problemi di capienza in fase di compensazione, potrà essere riportato ai periodi d'imposta successivi."*

(Rif. Fisco Oggi: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/accumulo-energia-rinnovabile-modalita-fruizione-del-bonus>).

2. Detrazione 50%

La detrazione fiscale con aliquota 50%, **ripartita in 10 anni**, è prevista dall'art. 16-bis del TUIR (bonus casa/ristrutturazione)

➤ **Confronto: Credito d'Imposta / Detrazione 50%**

I punti salienti:

- a) Il Credito d'Imposta ha un ambito soggettivo più ampio: sono, infatti, compresi ad es. gli imprenditori individuali (totalmente esclusi dall'art. 16-bis);
- b) Il Credito d'Imposta ha, inoltre, un ambito oggettivo più ampio: si applica anche ad es. ai sistemi di accumulo installati su edifici "diversi" da quelli residenziali (ritorniamo quindi al credito per "l'imprenditore");
- c) Il Credito d'Imposta è un credito pressoché "istantaneo" cioè si utilizza nella dichiarazione dei redditi in cui si è sostenuta la spesa come "detrazione di imposta", potendo riportare a nuovo gli importi non utilizzati in presenza di carenza di base imponibile (cioè il credito non usato nell'anno non si perde).

➤ **Il Decreto del MEF**

indica che tale credito per i sistemi di accumulo, non è in alcun modo cumulabile con altri benefici fiscali (es. art. 16-bis), (Rif. art. 3, comma 3).

➤ **Il Direttore AdE**

con provvedimento Protocollo n. 382045/2022 del 11/10/2022, art. 3.2, informa che il credito effettivamente spettante sarà pari al rapporto tra risorse destinate a tale credito (3 ml) e il totale delle spese per il sistema di accumulo (comunicate con apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate nel periodo 1° marzo – 30 marzo 2023 e sarà reso noto dall' Agenzia delle Entrate, entro il 20 marzo 2023 (art. 3.1).

➤ **Chi può utilizzarlo proficuamente?** L'Imprenditore individuale, tra gli altri, come indicato alla lettera a) che precede.

➤ **Chi deve valutare il caso?**

Chi dispone dei requisiti soggettivi e oggettivi per fruire della detrazione di cui all'art 16-bis del TUIR, è opportuno "rifletta" se procedere con la richiesta del Credito d'Imposta poiché, se il credito (cosa molto probabile), sarà inferiore al 50% della spesa (c'è anche il tema dell'attualizzazione, volendo essere esaustivi, potremmo affermare al 40/35% della spesa), avrebbe un credito di minor importo.

Per completezza va ricordato che l'eventuale parte del credito d'imposta non utilizzato, per esempio per problemi di capienza in fase di compensazione, potrà essere riportato ai periodi d'imposta successivi, mentre quello da detrazione ex 16-bis, in assenza di imposta IRPEF si perde.

➤ **Conclusione**

Da quanto sopra sintetizzato, risulta evidente che tra le due agevolazione sussistono differenze; probabilmente gli imprenditori individuali e, in parte, anche i professionisti (che hanno luogo promiscuo di esercizio dell'attività) o qualunque persona fisica (o meglio soggetto IRPEF) che intendano installare il sistema di accumulo su un immobile non residenziale, ha – in ogni caso – convenienza a procedere con l'istanza per il Credito d'Imposta.

Monza, 25 ottobre 2022